



Associazione Magistrati Tributari

## COMMISSIONI RIUNITE II e VI del SENATO –

### AUDIZIONE DEL 22 GIUGNO ‘ 22

#### OSSERVAZIONI E RICHIESTE DI EMENDAMENTI AL DDL, AS 2636

L'Assemblea generale dell'AMT, all'esito dei lavori congressuali, tenutesi a Modena nei giorni 17-18- 19 giugno 2022,

**Esaminato** il disegno di legge approvato dal Governo il 17 maggio 2022 oggi all'esame del Senato uditi gli interventi dei giudici, all'unanimità dei presenti, si è così pronunciata:

**I) Esprime forte preoccupazione per i dubbi di legittimità costituzionale cui la stessa si espone e sulla efficacia delle misure in esso previste.**

La riforma conferma l'attribuzione dell'organizzazione amministrativa delle Commissioni tributarie al Ministero dell'economia e delle finanze, titolare sostanziale dell'interesse oggetto delle controversie tributarie, in contrasto con i principi costituzionalmente garantiti dell'indipendenza e della imparzialità del giudice. In particolare, appaiono gravemente lesive di tali principi, l'attribuzione a suddetto Ministero, di competenze proprie del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa. (C.P.G.T.) in materia di status dei giudici e delle procedure concorsuali. Si rende pertanto necessario l'intervento del Legislatore per limitare l'ingerenza del Ministero dell'economia e finanze nella giustizia tributaria, e la contestuale valorizzazione della natura giurisdizionale e non amministrativa della funzione giudicante anche attraverso la modifica della denominazione degli organi di giurisdizione tributaria da Commissioni tributarie a Tribunali e Corti di appello tributarie.

**II) Segnala gravi criticità e contraddizioni che emergono dal d.d.l. ed in particolare:**

*A) Intervento sulla giurisdizione tributaria di merito con norme che stravolgono l'attuale assetto organizzativo e gli organici compromettendo il funzionamento.*

Mentre il PNRR, nel segnalare il ritardo ai cui con cui in Italia si dà seguito alla richiesta di giustizia fa riferimento al giudizio di legittimità, il progetto di riforma pur evidenziando quale obiettivo primario da conseguire quello della celerità del processo, in ossequio ai principi costituzionali del giusto processo e della tutela dei cittadini, introduce di una serie di provvedimenti che questa Associazione ritiene irrazionali, perché intervengono sulla giustizia di merito, che ha dato ampia dimostrazione di essere in grado di rispondere efficacemente e rapidamente. Nello specifico, le norme introdotte dal disegno di legge che prevedono la cessazione dell'incarico dei giudici tributari che compiranno o che hanno già compiuto 70 anni, laddove confermate comporteranno secondo quanto emerge dai dati ufficiali del ruolo unico del CPGT, alla data del 1 gennaio 2023, causeranno l'esodo di oltre **702 giudici tributari, tra cui 38 Presidenti di Commissione, 113 Presidenti di sezione, 146 Vice Presidenti di Sezione e 405 giudici** compromettendo significativamente la funzionalità delle Commissioni. Il numero dei giudici che andranno in sovrannumero aumenterà significativamente anche negli anni a seguire; numero che difficilmente potrà essere sopperito dai nuovi ingressi essendo incerto l'esito dei nuovi concorsi, sicché occorrerà intervenire non solo sulla rimodulazione della pianta organica e delle sedi giudiziarie ma anche la redistribuzione dei giudici in servizio sul territorio nazionale.

*B) Art. 1, comma 12, del d.d.l.*

L'inevitabile paralisi della giustizia tributaria derivante da tale disposizione non potrà inoltre essere tamponata neppure dalla previsione contenuta nell'art. 1, comma 12, del d.d.l. che prevede una misura inadeguata e gravemente lesiva della dignità professionale dei giudici tributari, quale l'assegnazione obbligatoria o il comando di ufficio degli stessi presso quelle sedi delle commissioni nelle quali la riduzione dell'organico, a seguito del "taglio dell'età" non consentirà più di assicurare l'esercizio della funzione giurisdizionale. Per questo servizio, a ulteriore dimostrazione della scarsa considerazione riservata ai giudici tributari, è stato previsto a titolo di indennizzo il compenso, ulteriore di €100,00 mensili!

### **III) Formula le presenti richieste:**

al fine di coniugare le esigenze di miglioramento e garantire lo svolgimento della funzione giudiziaria senza soluzione di continuità, tenuto conto degli obiettivi che il d.d.l. si prefigge di conseguire, considerato che si stima che il passaggio di 100 giudici togati presso la istituenda magistratura tributaria, appare di difficile attuazione vuoi per via dell'introdotta limite di età e della misura dei compensi previsti., questa Associazione formula le seguenti richieste:

1) **l'introduzione di un regime transitorio non inferiore a cinque anni**, successivi all'entrata in vigore della legge, che consenta la permanenza in servizio degli attuali giudici fino al raggiungimento dei 75 anni di età, così da garantire la riorganizzazione degli uffici giudiziari.

2) **la riorganizzazione delle sedi e delle strutture senza soluzione di continuità della funzione giudiziaria** attuata attraverso la graduale immissione in servizio dei nuovi giudici e la progressiva e annuale riduzione del limite di età per i giudici onorari da 75 a 70 fino all'allineamento con i giudici professionali.

3) **l'adeguamento della quota riservata a favore dei giudici tributari non togati purché in possesso dei titoli di studio previsti dal D.lvo 545/92, nella misura non inferiore al 30%**, limitatamente ai primi tre concorsi, tenuto conto dell'esperienza maturata, nonché alle medesime condizioni previste per i giudici togati, quale concreto riconoscimento della esperienza e professionalità acquisita nello svolgimento di esercizio della funzione.

4) **l'inclusione dei laureati in economia ai concorsi ordinari** per il reclutamento dei magistrati professionali, stante il tecnicismo del giudizio tributario che richiede competenze in settori specialistici, quali la materia finanziaria, contabile e di bilancio;

### **IV) Conferma lo stato di agitazione e successive azioni a tutela e difesa dei giudici associati**

l'Associazione Magistrati Tributarî auspica, che siano effettuati in sede parlamentare gli interventi correttivi richiesti, anche in relazione al controllo di legittimità costituzionale che spetta al Presidente della Repubblica in sede di promulgazione della legge. Conferma lo stato di agitazione già proclamato riservandosi di assumere ulteriori iniziative compresa laddove inascoltata, l'eventuale immediata astensione dalle udienze previa attivazione e nel rispetto delle forme e del termine delle procedure di legge;

### **Si propongono due emendamenti, di seguito illustrati:**

**Emendamento 1)** proroga dell'età di cessazione della funzione di giudice tributario agli attuali 75 anni per non meno di 5 anni a partire dalla data di approvazione della legge.

**Emendamento 2)** inserimento della laurea in Economia e commercio per partecipare ai concorsi

## **EMENDAMENTO AL DDL "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA E DI PROCESSO TRIBUTARIO"**

### **I EMENDAMENTO**

**All'art. 4 del d.d.l. AS 2636, è aggiunto il seguente *comma 1 bis***

*"Nelle more dell'espletamento delle procedure di reclutamento dei magistrati tributari ai sensi dell'art. 1 della presente legge, e della nomina nelle posizioni direttive di Presidente di Commissione e vice direttive di Presidente di sezione e Vice presidente di sezione, i giudici tributari che hanno raggiunto il limite di età di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545, come modificato dall'art.1, comma 1 lett i) n. 2.2, sono trattenuti in servizio per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, ma non oltre il raggiungimento del 75 anno di età"*

### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Il trattenimento in servizio dei giudici tributari che abbiano raggiunto, o raggiungano nel periodo transitorio, il settantesimo anno di età, ribadisce da un lato la previsione a regime della cessazione dal servizio dei magistrati tributari al compimento dei settanta anni, al fine di equiparare le diverse magistrature, rispondendo dall'altro alla necessità di garantire la funzionalità ed efficienza della giustizia tributaria nelle more dell'espletamento delle procedure di nomina dei magistrati tributari a tempo pieno, e delle promozioni alle funzioni semidirettive di

Presidente di sezione e Vicepresidente di sezione, così come di quelle direttive di Presidente di commissione. Infatti, in mancanza di una disposizione transitoria si avrebbe una immediata cessazione dal servizio, di oltre di cui molti capi degli uffici

### **osservazioni:**

con l'adozione della disposizione che riduce immediatamente l'età di servizio dei giudici tributari **da 75 a 70** anni a partire da 1° gennaio 2023, sarà, inevitabilmente, motivo di disservizio che inciderà negativamente sulla nota efficienza e tempestività con la quale le CCTT danno risposta all'esigenza di giustizia. I tempi medi di deposito sono 45 giorni dalla data di udienza. Come risulta dalla fonte ufficiale ruolo unico del Mef, verrebbero a mancare un elevato numero di funzioni apicali e giudici e precisamente:

<b>ANNUALITA</b>	<b>Presidenti di Commissione</b>	<b>Presidenti di sezione</b>	<b>Vicepresidenti di sezione</b>	<b>Giudici</b>	<b>Totale per anno</b>
<b>Anno 2022</b>	<b>34</b>	<b>110</b>	<b>133</b>	<b>451</b>	<b>728</b>
<b>Anno 2023:</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>68</b>	<b>120</b>
<b>Anno 2024:</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>52</b>	<b>95</b>
<b>Anno 2025:</b>	<b>5</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>53</b>	<b>102</b>
<b>Anno 2026:</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>63</b>	<b>108</b>
<b>Anno 2027:</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>66</b>	<b>109</b>
<b>Totale funzione</b>	<b>69</b>	<b>205</b>	<b>235</b>	<b>703</b>	<b>1262</b>
<b>Totale generale</b>	<b>1262</b>				

Il che renderà arduo garantire il funzionamento delle commissioni, tanto più che difficilmente i giudici accetteranno, l'hanno già chiarito, di essere comandati in sedi diverse da quelle in cui svolgono la funzione per sopperire alla (inevitabile) carenza di organici. Il mantenimento in servizio per un quinquennio degli ultrasessantenni, e comunque con oltre il limite dei 75 anni, consentirà la riduzione graduale degli organici, l'espletamento dell'espletare le procedure concorsuali, e di pubblicazione dei posti direttivi e semidirettivi, con i necessari tempi tecnici. Senza incidere sul limite generale dell'età a 70 anni che riguarderebbe i vincitori di concorso garantendo, nelle more, la decisione di migliaia di controversie che – diversamente - resterebbero ferme per molto tempo con gravi danni per i contribuenti e per le finanze dello Stato.

### **II EMENDAMENTO**

**All'art. 1, comma 1 letto d) del ddl, atto senato 2636, inserire l'art 4 bis (requisiti per l'ammissione al concorso per esami) dopo le parole "diploma di laurea in giurisprudenza" sono aggiunte le parole "o in economia e commercio"**

### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La previsione che al concorso per esami per l'accesso alla carriera di magistrato tributario possano partecipare anche i laureati in economia e commercio, oltre a quelli in giurisprudenza, si giustifica sulla base della esperienza di molti decenni ove il contributo che i laureati in economia hanno fornito nella soluzione delle tematiche poste dalle controversie tributarie è stato notevole, e spesso indispensabile. Peraltro, la previsione di prove scritte e orali per l'accesso alla magistratura tributaria consente la verifica de facto delle capacità del candidato anche sotto il profilo delle conoscenze processuali ed amministrative necessarie per l'espletamento della funzione.



## ASSOCIAZIONE MAGISTRATI TRIBUTARI

### VII CONGRESSO NAZIONALE

MODENA 17,18,19 giugno 2022

L'Assemblea generale dell'AMT, anche all'esito dei lavori congressuali, nella seduta del 19 giugno 2022, esaminato il disegno di legge approvato dal Governo il 17 maggio 2022 ed oggi all'esame del Senato, esprime forte preoccupazione per i dubbi di legittimità costituzionale cui la stessa si espone e per i dubbi sulla efficacia delle misure in esso previste. Fra le tante criticità emerse, segnala le seguenti:

1) ancora una volta è prefigurata l'attribuzione dell'organizzazione amministrativa delle Commissioni tributarie al Ministero dell'economia e delle finanze, titolare sostanziale dell'interesse oggetto delle controversie tributarie, in contrasto con i principi costituzionalmente garantiti dell'indipendenza e della imparzialità del giudice. E 'necessario prevedere il cambio di denominazione degli organi di giurisdizione tributaria da Commissioni a Tribunali e Corti di appello tributarie;

2) sarebbe irrazionale una riforma che stravolge l'attuale assetto della giurisdizione tributaria di merito, che ha dimostrato di essere in grado di rispondere efficacemente e rapidamente, secondo i principi costituzionali del giusto processo, alle domande di giustizia dei cittadini, quando i ritardi riguardano il giudizio di legittimità, come d'altro canto è riconosciuto dallo stesso PNRR;

3) la prevista cessazione dell'incarico dei giudici tributari che compiranno o hanno compiuto 70 anni entro la data del 1° gennaio 2023 comporterebbe una grave e irrimediabile compromissione della funzionalità delle commissioni. Si avrebbe infatti, alla citata data, un esodo di 702 giudici tributari, tra cui 38 Presidenti di Commissione, 113 Presidenti di sezione, 146 Vicepresidenti di Sezione e 405 giudici;

4) l'insostenibile paralisi della giustizia tributaria derivante da tale disposizione non può essere tamponata dalla previsione contenuta nell'art. 1, comma 12, del d.d.l. che prevede una misura assolutamente inadeguata e **gravemente lesiva della dignità professionale dei giudici tributari** consistente nell'assegnazione obbligatoria e d'ufficio degli stessi presso le sedi delle commissioni dove, a seguito del taglio dei settant'anni, non sarà possibile assicurare l'esercizio della funzione giurisdizionale. La soluzione più razionale sarebbe quella di prevedere, per i cinque anni successivi all'entrata in vigore della legge, la permanenza dei giudici in servizio fino al limite dei 75 anni di età e con una graduale riduzione del limite di età negli anni successivi. Tanto più che appare di dubbia realizzabilità, per il perseguimento delle finalità in questione, la previsione del passaggio di 100 giudici togati presso la istituenda magistratura tributaria, tenuto conto dell'irrazionale limite di età e della misura dei compensi previsti;

- 5) la previsione di una irrilevante riserva di posti, con rigorosi limiti di partecipazione, a favore dei giudici tributari non togati nei primi tre concorsi e alle stesse condizioni previste per il reclutamento dei nuovi magistrati, è assolutamente inadeguata a valorizzare le alte professionalità esistenti maturate in anni di esercizio della funzione, che richiederebbe condizioni semplificate di svolgimento e un aumento della percentuale della riserva di accesso ai concorsi a non meno del 30%. Occorrerebbe, inoltre, prevedere che tale forma di reclutamento per i giudici tributari in servizio non togati sia estesa a tutti i concorsi previsti dal d.d.l. in esame;
- 6) appare discriminatoria l'esclusione dei laureati in economia dal concorso ordinario per il reclutamento dei magistrati professionali, stante la tecnicità del giudizio tributario che richiede competenze in settori specialistici, quali la materia finanziaria, contabile e di bilancio;
- 7) Auspica, pertanto, che siano effettuati in sede parlamentare gli interventi correttivi richiesti, anche in relazione al controllo di legittimità costituzionale che spetta al Presidente della Repubblica in sede di promulgazione della legge.
- 8) Conferma lo stato di agitazione già proclamato, riservandosi di assumere iniziative ulteriori, compresa l'eventuale immediata astensione dalle udienze nel rispetto dei termini di legge, laddove restino inascoltate le istanze formulate-

**così deciso in Modena, 17-18-19 giugno 2022**